



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 29-06-21 Numero 13

**Oggetto: REGOLAMENTO TASSA SUI RIFIUTI - TARI - PER L'ANNO 2021.
APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 10:30, presso la Sala consiliare, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
DI PIETRO CRISTINA	Presente	MARCELLINI GABRIELE	Presente
DE DOMINICIS RICCARDO	Presente	SPECA STEFANO	Presente
D'ALESSIO BARBARA	Presente	DI CARLO ALBERTO	Presente
De Gregoris Cinzia	Assente	MARCOZZI STEFANO	Presente
DI LORENZO GENNARINO	Presente	Di Giacomo Piergiuseppe	Presente
TULINI MARIO	Presente	Di Giacomo Domenica	Presente
Cristofari Jacopo	Assente		
Assegnati 13		Presenti n. 11	
In carica 13		Assenti n. 2	

Assessori esterni	Pres. / Ass.
-------------------	--------------

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale Dott. Giampaolo Paolucci.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DI PIETRO CRISTINA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

- Nominati scrutatori i Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto del disposto di cui all'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: *“(...) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*.

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 23/09/2020;

Richiamato il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 **“Norme in materia ambientale”**, come modificato e integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 **“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”**;

Considerate le indicazioni del MEF e MITE del 25/05/2021 e l'estratto da [Telefisco 2021](#) entrambi pubblicati su Norme e Tributi Plus del Sole 24 ore;

Premesso altresì che:

- il D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", in G.U. Serie Generale n. 226 del 11-09-2020 (c.d. decreto sull'economia circolare), ha apportato modifiche al D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante il Codice dell'Ambiente, prevedendo nuove regole in materia ambientale, con consistenti riflessi sulla gestione del prelievo sui rifiuti;
- in particolare, per quanto di maggiore interesse, il citato D. Lgs. n. 116/2020,
- a) modificando gli artt. 183 e 184 TUA, fornisce una nuova definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, al contempo eliminando il concetto di assimilazione;
 - b) ha individuato le utenze non domestiche i cui rifiuti possono essere considerati urbani, mediante il combinato disposto di cui agli Allegati L-quater ed L-quinquies al D. Lgs. n. 152/2006;
 - c) modificando l'art. 238 del d. lgs. 152/2006, ha concesso alle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di poter ricorrere al libero mercato per il recupero di tali rifiuti, godendo della esenzione dal pagamento della quota variabile del tributo.

Considerato che:

- il quadro normativo delineato dal D. Lgs. n. 116/2020 non appare sempre lineare e di facile ricostruzione;
- le modifiche apportate al d. Lgs. n. 152/2006 ad opera del d. lgs. 116/2020 non sembrano, allo stato, adeguatamente raccordate alla disciplina della TARI, contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 ss.rm.ii., non interessata da alcuna modifica legislativa da parte del citato decreto sulla economia circolare;
- il mancato coordinamento tra le disposizioni normative della L. n. 147/2013 riguardante la TARI e il D.Lgs. n. 152/2006, Testo Unico Ambientale, così come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020 che ha recepito la disciplina unionale in tema di rifiuti, comporta numerosi dubbi che riguardano gli aspetti organizzativi del servizio, con ripercussioni anche sugli aspetti tariffari;
- assume particolare rilevanza la questione riguardante la tassabilità delle aree di produzione delle attività industriali, alla luce delle definizioni di rifiuto urbano e speciale di cui agli artt. 183 e 184 Testo Unico Ambientale, così come modificati dal D. Lgs. n. 116/2020; difatti, mentre l'art. 183 TUA, mediante il richiamo agli Allegati L- quater e L-quinquies al d. Lgs. 152/2006, sembra escludere dalla lista di attività suscettibili di produrre rifiuti urbani le aree di produzione industriale (con conseguente esclusione della loro tassabilità a fini TARI), l'art. 184, c. 3, lett. c), TUA, chiarisce che si considerano speciali i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali "*se diversi da quelli urbani*", così ammettendo che anche tali tipologie di attività siano suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- medesima rilevanza assume l'applicazione dell'art. 238, co. 10, TUA, che, così come modificato dal d. Lgs. n. 116/2020, ha fatto venire meno il regime di privativa comunale, stabilendo: "*Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183*

comma 1, lettera b- ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti: le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.";

- che a seguito della modifica apportata in fase di conversione in legge del dl "Sostegni" (dl n.41/2021, art.30 comma 5),per l'anno in corso, ai fini della riduzione della quota variabile della Tari continua ad applicarsi la riduzione prevista dal citato articolo 1, comma 649,della legge 147/2013, in quanto l'applicazione dell'art. 238 co.10, sulla base delle domande pervenute entro il 31 maggio 2021, decorre dal 2022;

Ritenuto quindi necessario istituire un nuovo Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) in coerenza con la novellata disciplina normativa di sopra;

Considerati altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale *"... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ..."*;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate*

tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#).”;

- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)”.

Considerato che il Decreto Sostegni all'articolo 30 comma 5 stabilisce nell'anno 2021 che il termine per deliberare le tariffe ed il regolamento della TARI è fissato al 30 giugno 2021;

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 19/06/2021 Prot. 4176, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno ed astenuti nessuno su n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il “*Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)*” allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale,

- 3) di dare atto che lo stesso "*Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)*", ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2021;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato "*Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)*", al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 5) di pubblicare il presente regolamento nell'apposita sezione sul sito internet istituzionale del comune;
- 6) di dichiarare, con separata e parimenti unanime votazione come sopra, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue:

Il Sindaco
DI PIETRO CRISTINA

Il Segretario Comunale
Dott. Giampaolo Paolucci